

**ORDINE DEL GIORNO
N. 621**

**STOP ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI URBANI IN IMPIANTI DI
CO-INCENERIMENTO O CEMENTIFICI
PIEMONTE**

Presentato dai Consiglieri regionali:

*VALETTI FEDERICO (primo firmatario), BATZELLA STEFANIA,
BERTOLA GIORGIO, BONO DAVIDE, CAMPO MAURO WILLEM,
FREDIANI FRANCESCA, MIGHETTI PAOLO DOMENICO*

Protocollo CR n. 1639

Presentato in data 19/01/2016



CL 02-18-02/624/2016X

All. 15.1.15 1520
13012015

18:55 19 Gen 16 A0100B 000041

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte**ORDINE DEL GIORNO N. 621***ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*trattazione in Aula
trattazione in Commissione **OGGETTO: Stop allo smaltimento dei rifiuti urbani in impianti di co-
incenerimento o cementifici Piemonte.***Premesso che:*

- l'Unione Europea definisce che "entro il 2020 tutta la materia che può essere recuperata non deve essere smaltita né in discarica né con l'incenerimento". Oltre ai gravi problemi emissivi che si ripercuotono sull'ambiente e sulla salute dei residenti, l'Inceneritore del Gerbido (comune di Torino) produce circa 84.000 t/anno di scorie, tra cui 65.000 t/a di ceneri pesanti e scorie di combustione e 19.000 t/a di ceneri leggere, in rapporto alle 421.000 t/anno precedentemente autorizzate (ora quasi 480.000 t, tra le quali anche rifiuti provenienti dalla Regione Liguria). Tali scorie rappresentano un problema perché vengono smaltite come rifiuto, anche speciale, in discariche appositamente autorizzate. Considerando le previsioni di smaltimento del rifiuto urbano indifferenziato al 2020 per l'ATO 4, circa 132.663,8 t/a (a fronte di una raccolta differenziata all'85% ed una riduzione a 418 kg/abitante pro capite di rifiuto), considerando che di queste tonnellate ancora una parte verrà recuperata attraverso impianti di selezione specializzati, risulta evidente l'inutilità di un impianto di incenerimento sul territorio regionale piemontese al 2030;
- il legislatore nazionale ha stabilito il principio dell'autosufficienza su base regionale dello smaltimento dei rifiuti urbani; pertanto, è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano (d. lgs. n. 152 del 3.4.2006, art. 182, comma 3). A tale scopo, lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti in modo da realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali (d. lgs. n. 152/2006, art. 182-bis, comma 1). Ciò in attuazione del principio della prossimità territoriale, secondo il quale lo smaltimento dei rifiuti urbani deve avvenire "in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi" (art. 182-bis cit.). Recentemente, infatti, il Consiglio, sez. VI, con sentenza 19 febbraio 2013, n. 993 ha affermato esplicitamente che il principio dell'autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti (già previsto dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - c.d. decreto Ronchi);
- secondo lo studio del 2015 "Riciclo Garantito" elaborato sulla base di dati del 2012, attualmente le frazioni merceologiche carta, vetro, legno, metallo e verde, vengono

recuperate in impianti fuori regione, che si concentrano per di più nel nord Italia, costituendo un impatto ambientale considerevole a causa della loro movimentazione su gomma;

- Ad oggi in Piemonte vengono processate circa 56ton/anno di rifiuto indifferenziato tramite impianti di co-incenerimento (cementifici), con una capacità massima di 110ton/anno. Tale modalità di combustione comporta minore tutele ambientali dal punto di vista dei controlli imposti a tali tipi di impianto, nonché una tecnologia con minori garanzie per la salute umana, non essendo codesta impiantistica specificatamente progettata per il trattamento del rifiuto urbano;
- La pratica dell'incenerimento dei rifiuti, di cui il co-incenerimento costituisce una variante inefficiente e ambientalmente insostenibile, essendo subordinata dalla normativa europea al riciclo dei rifiuti, deve essere limitata ad un periodo transitorio ai soli impianti dedicati già presenti sul territorio. Tale periodo è limitato ai tempi tecnici di raggiungimento del recupero totale del rifiuto, come descritto dalla normativa sull'Economia Circolare, di prossima emanazione presso la Commissione Europea.

Il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale,

- *Ad indicare nel Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani:*
 - o *che lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, attualmente conferiti presso impianti non dedicati di co-incenerimento o cementifici, sia indirizzato entro il 2016 verso impianti appositamente progettati per la gestione del rifiuto urbano, anche fuori regione quando non disponibili sul territorio piemontese, secondo logiche di maggiore prossimità ed economicità;*
- *la necessità di creare una filiera del riciclo dei rifiuti urbani regionali al fine di ridurre la movimentazione ed il conseguente inquinamento che ne deriva, che possa sostituire la gestione dell'indifferenziato tramite impianti di combustione nel periodo di transizione.*

PRIMO FIRMATARIO Federico Valetti